

emanata dal Governo il 18 agosto 1992

in base all'art. 359 lett. b) del codice penale (CP),¹ all'ordinanza del Consiglio federale sul casellario giudiziale del 21 dicembre 1973 (OFCG)² e all'art. 227 cpv. 2 della legge sulla giustizia penale (LGP)³

I. Casellario giudiziale

Art. 1 Tenuta del casellario, vigilanza

Il casellario giudiziale cantonale è parte integrante del casellario giudiziale svizzero. Esso viene tenuto dal Comando di polizia a norma dell'ordinanza del Consiglio federale sul casellario giudiziale (OFCG)⁴ e comprende tutte le persone condannate dalle autorità del cantone nonché tutti i condannati attinenti del Cantone (art. 359 lett. b CP, art. 1 lett. b OFCG). Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità esercita la vigilanza sul casellario giudiziale.

Art. 2 Rilascio di informazioni

Oltre agli organi della giustizia penale giusta la LGP hanno diritto al rilascio di estratti del casellario giudiziale:

- a) le autorità cantonali amministrative aventi competenze penali, ad eccezione dell'Amministrazione cantonale delle imposte,
- b) l'Ufficio cantonale della circolazione a norma dell'articolo 15 capoverso 3 OFCG;⁵
- c) gli uffici cantonali che devono rilasciare licenze per l'esercizio di una professione o di un'arte o mestiere, limitatamente al richiedente,
- d) le autorità tutorie;
- e) i comuni per il rilascio di certificati di buona condotta.

Art. 3 Tasse

La tassa di rilascio di un estratto del casellario giudiziale a privati e autorità nel caso di un processo civile oppure nell'interesse di un privato (art. 18 OFCG)⁶ ammonta a 15 franchi. In caso di comprovata indigenza la tassa può essere condonata.

Art. 4 Cancellazione di sentenze straniere

Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni è l'autorità competente a cancellare le sentenze di tribunali stranieri concernenti cittadini del Cantone (art. 21 OFCG).⁷

Art. 5 Obbligo di comunicazione

¹ Le istanze cantonali comunicano le loro sentenze al funzionario del casellario giudiziale a norma dell'ordinanza del Governo sulla comunicazione scritta di sentenze penali.

² Per la comunicazione di sentenze allo scopo di iscrivere nel casellario giudiziale svizzero e cantonale devono essere usati i moduli ufficiali (art. 19 OFCG)⁸ messi a disposizione dall'Ufficio centrale svizzero di polizia.

³ Per la compilazione degli estratti delle sentenze per il casellario giudiziale sono competenti oltre al presidente del tribunale anche gli attuari del tribunale e i funzionari responsabili delle autorità amministrative con facoltà penali.

II. Certificati di buona condotta

Art. 6 Competenza

I comuni sono competenti per il rilascio di certificati di buona condotta alle persone residenti.

Art. 7 Contenuto

¹ Il certificato di buona condotta può essere rilasciato solo sulla scorta di un estratto del casellario giudiziale richiesto al casellario centrale svizzero. In esso devono figurare le iscrizioni non cancellate che concernono la persona in parola oppure l'attestazione che non esistono iscrizioni del genere (art. 16 cpv. 3 e art. 17 cpv. 1 OFCG).⁹

² I comuni devono chiedere al funzionario competente per il casellario giudiziale i moduli ufficiali necessari per ottenere un estratto del casellario.

Art. 8 Tassa

Le autorità comunali sono autorizzate a riscuotere una tassa di 25 franchi per il rilascio di un certificato di buona condotta. In questa somma sono comprese le tasse cantonali e federali.

III. Disposizioni finali

Art. 9 Dichiarazione in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1992. Essa sostituisce l'ordinanza del Governo sul casellario giudiziale, il controllo delle pene e i certificati di buona condotta dell'11 novembre 1974. ¹⁰

Note finali

- 1 RS 311.0
- 2 RS 331
- 3 CSC 350.000
- 4 RS 331
- 5 RS 331
- 6 RS 331
- 7 RS 331
- 8 RS 331
- 9 RS 331
- 10 RC 1974, 630